ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 9

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con la presente legge, la cui esecuzione e' rinviata alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 1, 2° comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 aprile 1938 Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Versione in vigore dal 16 giugno 1938, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali
Estremi	Legge 11 aprile 1938, n. 612
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-nazionale-fascista-per-la-protezione-degli/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it